

**FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE
A CAPITALE PROTETTO**

Regolamento di gestione del Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto

Eurizon Strategia Protetta III Trimestre 2011

Valido a decorrere dal 1° luglio 2011

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

A) Scheda Identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo	<p>Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato protetto (di seguito “Fondo”) denominato:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eurizon Strategia Protetta III Trimestre 2011 (già Eurizon Focus Garantito I Semestre 2006) <p>La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga da assumersi con deliberazione almeno 2 anni prima della scadenza.</p> <p>La chiusura dell’esercizio annuale è stabilita al 31 dicembre.</p>
Società di Gestione del Risparmio	<p>EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR”) appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3, iscritta al n. 8 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98. Sito Internet: www.eurizoncapital.it.</p>
Banca depositaria	<p>State Street Bank S.p.A. (di seguito, la “Banca Depositaria”), con sede legale in Milano, Via Col Moschin 16; iscritta al n. 5461 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia.</p> <p>Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dalla Banca Depositaria, per il tramite dell’Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte dalla Banca Depositaria per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.</p> <p>L’ultimo rendiconto di gestione e l’ultima relazione semestrale relativi al Fondo sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede della Banca Depositaria nonché presso la sede della SGR.</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario della quota del Fondo, espresso in millesimi di euro e arrotondato per difetto, è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionali italiane.</p> <p>Il valore unitario della quota è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it. Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p> <p>La Banca Depositaria è incaricata di provvedere al calcolo del valore unitario della quota del Fondo.</p>

B) Caratteristiche del Prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

1. POLITICA D'INVESTIMENTO DEL FONDO

1. La partecipazione al Fondo comune di investimento comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura ed alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari e delle altre attività detenute, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari di natura azionaria possono risultare particolarmente elevate, mentre risultano di norma più contenute quelle degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.

Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo di tali strumenti, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti.

Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, il Fondo è esposto al rischio di credito (capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale) ed al rischio di tasso di interesse (andamento dei tassi di interesse di mercato). Il rischio di tasso di interesse risulta maggiormente significativo per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso con maggiore durata residua.

Gli investimenti in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito "OICR"), quali fondi comuni di investimento e Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile), comportano rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative attività.

Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro, il Fondo è esposto al rischio di cambio, ovvero alla variazione del rapporto di cambio tra l'Euro e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale.

2. Il Fondo persegue finalità di moderata crescita del capitale investito, contenendo il rischio che il valore della quota nel "Giorno Protetto" di cui all'art. 2, Parte B), del presente Regolamento, risulti inferiore al "Valore Protetto", determinato secondo quanto stabilito al medesimo art. 2.

L'orizzonte temporale dell'investimento è di 6 anni e corrisponde alla scadenza del "Giorno Protetto". Il grado di rischio è medio. A decorrere dal giorno successivo al "Giorno Protetto" l'obiettivo del Fondo sarà la conservazione del capitale investito, con un orizzonte temporale di brevissimo periodo (inferiore a 12 mesi) ed un grado di rischio basso, ad eccezione del caso in cui la SGR si avvalga della facoltà di rinnovare la Protezione.

3. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in proporzioni flessibili in relazione alla dinamica delle principali variabili macroeconomiche ed alle aspettative di carattere macro/microeconomico e finanziario, alle tecniche di contenimento del rischio adottate e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nei seguenti strumenti:

- a) strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 2, lett. a) e b) del TUF quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan;
- b) strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati;
- c) strumenti finanziari derivati quotati;

- d) strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF (“derivati creditizi”) quotati;
 - e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati (“strumenti derivati OTC”);
 - f) strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 2, lett. a) e b) del TUF, diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
 - g) parti di OICR armonizzati;
 - h) parti di OICR non armonizzati aperti;
 - i) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere;
 - l) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
4. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti armonizzati dal Regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del Governatore del 14 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, al settore merceologico, alla valuta di denominazione ed alla categoria di emittente. Gli investimenti possono essere effettuati in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta.

Gli strumenti finanziari di natura azionaria possono raggiungere il 100% delle attività del Fondo.

Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali ed emittenti societari aventi al momento dell'acquisto prevalentemente merito di credito non inferiore ad investment grade.

Il Fondo può investire:

- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi al momento dell'acquisto rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 20% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività.

La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività.

6. Nel “Nuovo Periodo di Offerta” nonché a decorrere dal giorno successivo al “Giorno Protetto”, ad eccezione del caso in cui la SGR si avvalga della facoltà di rinnovare la Protezione, gli investimenti saranno effettuati esclusivamente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICR di tale natura) denominati in euro, principalmente di emittenti governativi o di organismi sovranazionali aventi al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad A2 (Moody's) o ad A (Standard & Poor's o Fitch-IBCA). La durata media finanziaria (duration) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 6 mesi.
7. La SGR adotta tecniche di contenimento ed allocazione ottimale del rischio di tipo probabilistico che operano affinché il valore della quota, nel “Giorno Protetto”, non risulti inferiore al “Valore Protetto” secondo quanto stabilito nell'art. 2, Parte B, del presente Regolamento.
8. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La scelta delle proporzioni tra classi di strumenti finanziari (di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria) e la selezione dei singoli strumenti

finanziari (ad esempio, azioni, obbligazioni, derivati ed OICR), avverranno in base ai risultati delle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mercati. Il patrimonio del Fondo non potrà comunque essere investito in attività rischiose in proporzioni che eccedano i limiti massimi identificati dalle tecniche probabilistiche di contenimento del rischio adottate. In particolari situazioni di mercato, le tecniche di contenimento del rischio adottate e/o le aspettative di carattere gestionale potrebbero determinare l'investimento del patrimonio del Fondo, in via esclusiva, in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria ovvero in OICR di tale natura.

9. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'O.C.S.E o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
10. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta diversa dall'Euro viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica.
11. La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento del Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) finalizzate ad una buona gestione del Fondo.
12. Resta comunque ferma la possibilità di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti che si discostino dalla politica d'investimento descritta nel presente Regolamento.
13. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza – con finalità di:
 - a) copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - b) buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo, ovvero:
 - arbitraggio, per sfruttare il disallineamento dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante;
 - efficienza del processo di investimento (es. minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione, gestione del credito d'imposta, ecc...), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari, OICR, ecc., finalizzato ad implementare l'asset allocation definita dal gestore in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo
 - c) investimento, fino al 30% del valore complessivo netto del Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo. L'esposizione in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità di buona gestione e di investimento, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento.

14. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

15. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
16. Ai sensi del presente Regolamento per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica di investimento adottata dal Fondo.
17. La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto di gestione, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
18. Ai fini del presente Regolamento si definiscono investment grade le emissioni che abbiano ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie: Moody's, Standard & Poor's o Fitch-IBCA.
19. Ai fini del presente Regolamento i limiti indicati nella politica di investimento si intendono come di seguito indicato:

<i>Definizione</i>	<i>Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo</i>
Principale	>70%
Prevalente	>50%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

20. Ai fini del rispetto dei limiti indicati nel presente Regolamento sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

1.1. LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Fondo può:

- a) acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
- b) negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento del Fondo, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo;
- c) investire in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla SGR o da altre società alla stesse legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

2. PROTEZIONE DEL CAPITALE

1. Il Fondo persegue una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito. L'obiettivo di protezione non costituisce, in alcun modo, una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.
2. Il valore della quota protetto ("Valore Protetto") è pari al più elevato valore della quota del Fondo rilevato durante il "Nuovo Periodo di Offerta", come definito all'art 5.1, Parte B), del presente Regolamento.

3. Il giorno in cui il valore della quota è protetto (“Giorno Protetto”) è il 29 settembre 2017 (valore della quota riferito al 29 settembre 2017). Qualora in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, il “Giorno Protetto” è il primo giorno di valorizzazione precedente. In qualsiasi altro giorno diverso dal “Giorno Protetto” il valore della quota non è protetto.
4. Il “Valore Protetto” sarà reso noto nella relazione semestrale e nel rendiconto di gestione del Fondo nonché mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
5. La SGR, successivamente al “Giorno Protetto”, si riserva la facoltà di rinnovare la Protezione alle condizioni comunicate mediante apposita pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. L’eventuale rinnovo della protezione comporterà un’apposita modifica del presente Regolamento.
6. Le richieste di rimborso, anche riferite al “Giorno Protetto”, dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dal presente Regolamento all’art. 5.5 della Parte B.
7. In caso di mutamenti della normativa fiscale che determinino impatti sul “Valore Protetto”, la SGR si impegna a rendere noti ai sottoscrittori gli effetti di tali cambiamenti secondo le modalità di cui al precedente comma 4.

3. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE.

Il Fondo di cui al presente Regolamento, è del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

4. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO

4.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. Il Fondo disciplinato dal presente Regolamento appartiene al regime “load”, che prevede l’applicazione di una commissione di sottoscrizione. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, prelevata sull’ammontare delle somme investite, nella misura dell’1%. I rimborsi non sono gravati da commissioni.
2. Con riguardo alle operazioni di spostamento in unica soluzione (“Passaggio”) da altri fondi gestiti dalla SGR:
 - per le operazioni di spostamento da fondi che non prevedono commissioni di sottoscrizione verrà applicata la commissione di sottoscrizione di cui al comma 1;
 - per le operazioni di spostamento da fondi che prevedono commissioni di sottoscrizione, non verrà applicata alcuna commissione di sottoscrizione.
3. Ai fini della disciplina relativa alle operazioni di spostamento di cui sopra, le quote dei Fondi appartenenti al regime “no load” si considerano appartenenti al regime “load”, nel caso in cui esse siano immesse nel certificato cumulativo e siano rivenienti da sottoscrizione effettuata con i proventi derivanti dal contestuale disinvestimento di quote di un altro Fondo gestito dalla SGR appartenente al regime “load”, ovvero da sottoscrizione effettuata con assoggettamento al pagamento di commissioni di sottoscrizione.
4. La SGR ha comunque diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - diritto fisso di 5 Euro su ogni versamento in unica soluzione;
 - diritto fisso di 2 Euro su ogni operazione di spostamento tra fondi (“Passaggio”);
 - spese postali ed amministrative pari ad 1 (uno) euro, relative all’eventuale rendicontazione inviata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

- altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all'inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote), limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato;
 - le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alle comunicazioni di conferma dell'investimento e del disinvestimento.
5. E' previsto un diritto fisso pari a 25 Euro in favore della Banca Depositaria, per l'emissione del certificato al portatore o nominativo (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento. E' inoltre previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l'invio dei certificati di partecipazione al domicilio del partecipante, quando questi lo richieda, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo.
 6. Sono inoltre a carico del sottoscrittore gli oneri connessi all'evidenziazione in un deposito amministrato delle quote immesse nel certificato cumulativo.
 7. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

4.2 SPESE A CARICO DEL FONDO

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
 - la provvigione fissa di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalla SGR dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento, nella misura dell'1% su base annua. Nel "Nuovo Periodo di Offerta" nonché a decorrere dal giorno successivo al "Giorno Protetto", ad eccezione del caso in cui la SGR si avvalga della facoltà di rinnovare la Protezione, la provvigione di gestione è pari allo 0,30% su base annua, calcolata e prelevata secondo le modalità di cui sopra;
 - il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto. L'importo relativo al compenso di Banca Depositaria è calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e liquidato mensilmente, nella misura massima dello 0,10% annuo;
 - gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari o di parti di OICR, all'investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento;
 - le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
 - le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
 - gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
 - le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalle vigenti disposizioni;

- il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.
- 2. Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione degli importi.
- 3. In caso di investimento in OICR collegati, sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR "collegati".

5. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E RIMBORSO

5.1 RIAPERTURA DEL PERIODO DI OFFERTA

1. Le nuove sottoscrizioni delle quote del Fondo possono essere effettuate esclusivamente durante il "Nuovo Periodo di Offerta", compreso tra la data di riapertura del collocamento delle quote del Fondo ed il 30 settembre 2011 (data di pervenimento alla SGR).
2. Le date di riapertura e di chiusura del periodo di offerta al pubblico saranno comunicate mediante apposita pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
3. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Nuovo Periodo di Offerta" nonché, nel caso in cui la stessa si avvalga della facoltà di rinnovare la Protezione, di definire ulteriori Periodi di Offerta .

5.2 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo I delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina.
2. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - a) versamento in unica soluzione di importo minimo pari a 500 (cinquecento) euro, al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e delle altre spese;
 - b) adesione ad operazioni di spostamento tra Fondi ("Passaggio"), disciplinate dal successivo articolo 5.4.
3. La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite:
 - compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo che si intende sottoscrivere, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) espresso in cifre o successivamente determinabile qualora l'importo derivi dal rimborso di altri prodotti finanziari (di cui al modulo da allegare alla domanda di sottoscrizione), della divisa di denominazione del versamento, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo.

L'acquisto delle quote del fondo può avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti; in tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile è esclusivamente il bonifico bancario. Tale modalità è riservata ai partecipanti che richiedano l'immissione delle quote che intendono sottoscrivere nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria.

La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta agli investitori professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs 58/98.

La sottoscrizione può essere effettuata tramite un soggetto incaricato del collocamento ovvero presso la sede della SGR.

- versamento del corrispettivo alla SGR mediante:
 - a) bonifico bancario a favore di “Eurizon Capital SGR S.p.A. - Fondo Eurizon Strategia Protetta III Trimestre 2011”. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari e/o postali incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
 - b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni;
 - c) assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all'ordine di “Eurizon Capital SGR S.p.A. - Fondo Eurizon Strategia Protetta III Trimestre 2011”;
 - d) assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all'ordine del soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno intestato allo stesso di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni;

Ai fini della determinazione del giorno di riferimento (ossia del giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione), le domande di sottoscrizione si considerano convenzionalmente ricevute in giornata purché pervenute entro le ore 13.00.

Gli assegni e i bonifici saranno accettati salvo buon fine.

La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.

4. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
5. I soggetti collocatori collegati per via informatica inviano sottoscrizioni e mezzi di pagamento decorso il termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 58/98.

5.3 CONTRATTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO

1. La sottoscrizione di quote del Fondo può essere offerta in abbinamento ad altri prodotti finanziari quali, ad esempio, polizze assicurative, mutui ipotecari, ecc.
2. La stipula di contratti collaterali in abbinamento alla sottoscrizione di quote del Fondo costituisce atto distinto e separato rispetto alla sottoscrizione di quote.

Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento né effetti sulla disciplina del Fondo, che resta interamente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti delle quote. La SGR impegna contrattualmente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote del Fondo.

È facoltà del sottoscrittore che opti per una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali, sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo in corso l'adesione al Fondo.

I corrispettivi dei contratti abbinati, sono versati con mezzo di pagamento distinto da quello utilizzato per il regolamento delle sottoscrizioni del Fondo.

5.4 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI

1. A fronte del rimborso ordinario di quote di un Fondo per un controvalore minimo di 50 euro il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente, in unica soluzione, quote di altro Fondo gestito dalla SGR ("Passaggio"), anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
2. L'operazione di reinvestimento nel Fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo gestito dalla SGR è consentita esclusivamente durante il "Nuovo Periodo di Offerta". L'operazione di spostamento da altri Fondi gestiti dalla SGR dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto qualora la stessa si configuri come prima operazione di sottoscrizione del Fondo disciplinato dal presente Regolamento. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento della sottoscrizione di cui al successivo comma 3, secondo alinea, non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
3. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione con le seguenti modalità:
 - il giorno di riferimento del rimborso è il giorno di ricezione della richiesta di spostamento da parte della SGR ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario della quota, il primo giorno successivo nel quale viene determinato tale valore. Si applica quanto previsto al successivo art. 5.5, comma 4;
 - il giorno di riferimento della sottoscrizione del Fondo coincide con quello di riferimento del rimborso.

Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore la lettera di conferma.

5.5 RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo VI delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. alla SGR direttamente, ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentito esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria.
3. Il rimborso può avvenire:
 - per contanti;
 - a mezzo bonifico bancario (al netto degli eventuali oneri interbancari) su conto corrente intestato al richiedente;
 - a mezzo accredito a favore di società terze purché intermediari abilitati;
 - a mezzo assegno circolare o bancario non trasferibile emesso all'ordine del richiedente.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.

4. Le domande di rimborso si considerano convenzionalmente ricevute in giornata purché pervenute entro le ore 13.00.

Il rimborso può avvenire unicamente in Euro.

5. In caso di richieste di rimborso – dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - che, singolarmente o sommate ad altre richieste pervenute nello stesso giorno lavorativo, siano di importo superiore al 5% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di tutelare gli interessi degli altri partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a costituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR e la corresponsione delle somme deve avvenire nel rispetto del termine indicato nell'articolo VI della Parte C), "Modalità di Funzionamento". Tale disposizione non si applica alle richieste di rimborso riferite al "Giorno Protetto".
6. In caso di richieste di rimborso - dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - pervenute nello stesso giorno lavorativo e provenienti dal medesimo sottoscrittore, e/o dai relativi cointestatari, il cui controvalore complessivo superi l'importo di 250.000 euro o lo 0,30% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di tutelare gli interessi degli altri partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a costituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR e la corresponsione delle somme deve avvenire nel rispetto del termine indicato all'articolo VI della Parte C), "Modalità di Funzionamento". La facoltà prevista dal presente comma è esercitabile dalla SGR laddove, nei dieci giorni lavorativi antecedenti alle richieste di rimborso - dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - di cui al presente comma, siano state attribuite al sottoscrittore e ai relativi cointestatari quote del Fondo il cui controvalore complessivo superi i limiti su indicati e sia rilevata una elevata frequenza delle operazioni della specie riconducibili al medesimo sottoscrittore, e/o ai relativi cointestatari, tale da pregiudicare l'ordinato funzionamento del Fondo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli investitori professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 che dichiarino di impegnarsi ad operare per conto della loro clientela in modo tale da non superare i limiti di cui al presente comma.
7. L'esercizio delle facoltà di cui ai commi 5 e 6 è comunicato tempestivamente dalla SGR ai partecipanti interessati. Nel caso di più richieste della specie i rimborsi effettuati con le modalità ivi previste sono eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'art. II, comma 5 delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento.

Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

9. A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al partecipante una lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento.
10. Le richieste di rimborso riferite al "Giorno Protetto" possono essere inoltrate a partire dal 1° settembre 2017 purché le medesime pervengano alla SGR entro il "Giorno Protetto" e sia esplicitato che alle stesse richieste venga attribuito il valore della quota riferito al "Giorno Protetto".

6. CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

1. Ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate nella giornata e di cui non sia pervenuta conferma entro le ore 13.00 del successivo giorno di calcolo del valore unitario della quota rientreranno a far parte della posizione netta in strumenti finanziari del giorno successivo stesso.
2. In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, la SGR non potrà in essere le attività indicate all'art. V, comma 4, lettere a) e b), della Parte C), "Modalità di Funzionamento".

Con riferimento all'art. V "Valore unitario della quota e sua pubblicazione", comma 4, Parte C), "Modalità di funzionamento", il Consiglio di Amministrazione della SGR ha fissato a 5 (cinque) euro l'entità minima rimborsabile in caso di rettifica del valore unitario delle quote del Fondo.

C) Modalità di funzionamento

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella "parte B) Caratteristiche del prodotto" del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del prodotto".
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione sia successivamente - l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E’ facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L’organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo

per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.

2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B ("Caratteristiche del prodotto") del presente regolamento;
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B ("Caratteristiche del prodotto") è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato al precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.